



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

DELIBERA N. 47
Del 27-12-2018

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Peretti Giovanni	Presente
Tomezzoli Ilaria	Presente
Marastoni Stefania	Presente
Sandrini Davide	Presente
Bernardi Maurizio	Presente
Trotti Chiara	Presente
Loda Massimo	Presente
Salandini Marina	Presente
Baldi Antonello	Presente
Oliosì Roberto	Presente
Di Murro Luciano	Presente
Tenero Elena	Presente
Dal Cero Giovanni	Presente
Zaglio Cinzia	Assente
Fiorio Silvia	Assente
Giacomelli Marcello	Presente
Ardielli Rossella	Presente

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO** verbalizzante Stagnoli Daniela che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Peretti Giovanni - **SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ufficio: AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.66 DEL 14-12-18

Proponente: Sandrini Davide

Oggetto: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

RICORDATO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, nonché l'art. 1, comma 380, L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) in merito alla ripartizione del gettito d'imposta tra Comune e Stato;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

PRESO ATTO che l'entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

DATO ATTO che la L. n. 147/2013, legge di stabilità per l'anno 2014 con i commi 639 e seguenti ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui l'IMU costituisce una delle componenti;

RICORDATO che l'IMU ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'ICI;

OSSERVATO che l'IMU ha per presupposto il possesso di fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e le pertinenze della stessa, aree fabbricabili e terreni;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'IMU, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo, ovvero il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, ed il locatario, nel caso di locazione finanziaria;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

TENUTO CONTO del Regolamento Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2014, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2015, e dalla successiva n. 14 del 30.03.2016;

RICORDATO il divieto di aumento delle aliquote d'imposta, ai sensi all'art. 1 c. 26 L. 208/2015 per gli anni 2016, 2017 e 2018;

PRESO ATTO che quanto al punto precedente non sarà più valido dal 2019, se non eventualmente ed espressamente confermato con legge del bilancio dello Stato;

RITENUTO necessario adeguare l'aliquota per immobili concessi in comodato al minimo stabilito dalla legge (0,46%), ovvero dall'art.13 comma 6 del D. L. n. 201/2011, che stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO pertanto necessario adeguare l'aliquota del comodato, portandola dall'attuale 0,1% al 0,46% per l'anno 2019;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

EVIDENZIATO che le pertinenze devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che l'agevolazione sulle pertinenze è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

SPECIFICATO che nel Regolamento Comunale IUC è stabilita un'aliquota per un unico immobile concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 0a) art. 13 del D.L. 201/2011, pertanto che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come previsto dalla lettera 0a) del comma 3 dell'art. 13 D.L. 201/2011, come modificato dalla legge di stabilità per l'anno 2016, L. 208/2015;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'Imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

RICORDATO che i commi c) e d) dell'art. 1 della L. n. 208/2015, legge di stabilità 2016, abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65
Fabbricati di categoria D/5 (banche, assicurazioni)	80
Terreni agricoli (sono esclusi dal 2016 i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali)	135

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che esenta dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi non costituiscano abitazione principale saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili: 16 giugno e 16 dicembre;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

PROPONE

- 1) DI DETERMINARE per l'anno 2019, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote IMU:
 - Aliquota ordinaria 0,88% (conferma);
 - Aliquota per l'immobile concesso in comodato d'uso 0,46% (adeguamento normativo);
 - Aliquota per abitazione principale e pertinenza 0,45% (conferma);
 - Detrazione abitazione principale € 200,00 (conferma);
- 2) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto precedente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;
- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, dal Funzionario responsabile dell'imposta, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- 4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, poiché atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

PUNTO N. 4 ALL'O.D.G.: "IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019".

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

Passiamo al punto numero 4 "IMU (Imposta Municipale Unica) - Aliquote e detrazioni anno 2019".
Prego, il consigliere Sandrini. Grazie.

SANDRINI DAVIDE - Assessore Comunale

Sì. Si tratta della conferma delle aliquote relative all'IMU per l'anno 2019, andiamo a confermare le aliquote in vigore lo scorso anno: abitazione principale di lusso 4,5‰; abitazione concessa in comodato d'uso 1‰; aliquota ordinaria 8,8‰; detrazione abitazione principale di 200 euro. Penso che ci sia un errore sul... Sì, è stata variata. Scusate.....È un adeguamento della normativa nazionale, se non ricordo male.

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

Per cui vuoi rileggerle, magari, Davide, con la modifica?

SANDRINI DAVIDE - Assessore Comunale

Allora: abitazione principale di lusso 4,5‰; abitazione concessa in comodato d'uso 4,6‰; aliquota ordinaria 8,8‰, e detrazione abitazione principale di 200 euro.

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

Anche qua, se non ci sono interventi passerei subito al voto del punto numero 4 "IMU (Imposta Municipale Unica) - Aliquote e detrazioni per l'anno 2019". Prego i favorevoli di alzare la mano. Astenuti? Contrari? Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera "b" del DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l'esposizione del relatore;

CON dodici voti favorevoli e tre astenuti (Giacomelli, Ardielli e Dal Cero) espressi per alzata di mano dai 15 presenti;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

Anche qua immediata eseguibilità. Prego i favorevoli di alzare la mano. Astenuti? Contrari? Grazie.

La proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 viene approvata con dodici voti favorevoli e tre astenuti (Giacomelli, Ardielli e Dal Cero) espressi per alzata di mano dai 15 presenti.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta LIVE S.R.L. di Padova mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 47 del 27-12-2018
Il Segretario verbalizzante
(Stagnoli Daniela)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 20-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to Guzzi Enrico

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Castelnuovo del Garda, 20-12-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Serpelloni Katia

Deliberazione N. 47 del 27-12-2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Peretti Giovanni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Stagnoli Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 17 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 09-01-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 09-01-2019

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Ledro Gabriella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
 diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.to IL SEGRETARIO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO